
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Competenza: va individuata sulla base della originaria causa petendi

La competenza deve essere determinata a priori, secondo la prospettazione fornita dall'attore nella propria domanda; in particolare, la competenza del giudice adito, che va individuata sulla base della originaria causa petendi.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.10.2015, n. 21547

...omissis...

Considerato in diritto

1. Il presente regolamento di competenza è ammissibile, in quanto proposto dal giudice del lavoro di Potenza a seguito del verificarsi di un conflitto negativo concernente la competenza per materia, ed essendo stato proposto tempestivamente, alla prima udienza di trattazione; in ordine alla tempestività, benchè il provvedimento sia stato adottato nella seconda udienza cronologicamente fissata dinanzi a quel giudice, egli non

aveva ancora completato le attività caratterizzanti la fase preliminare della trattazione, avendo soltanto rimesso in un primo momento gli atti al Presidente del tribunale, che glieli aveva restituiti, e successivamente riunito i due identici ricorsi dei carabinieri danneggiati, Mxxx

2. Nel merito, i rilevati del giudice del lavoro di Potenza sono fondati.

Il giudice di pace di Venosa ha declinato la propria competenza ritenendo trattarsi di un infortunio sul lavoro.

Condividendo le argomentazioni del Pxxxxxx. sul punto, la tesi non è esatta.

La competenza deve infatti essere determinata a priori, secondo la prospettazione fornita dall'attore nella propria domanda (giurisprudenza consolidata: per tutte, Cass. n. 7182 del 2014): nei rispettivi atti introduttivi, sia il xxx che il xxx, rispettivamente brigadiere ed appuntato dei carabinieri in servizio di pattuglia al momento dei fatti, hanno chiesto di essere risarciti dei danni all'integrità fisica subiti a seguito del sinistro stradale provocato dal P. e dalla Rxxxxxx, allorchè questi, fermati per accertamenti dai due carabinieri, avendo i militari rinvenuto un'arma da fuoco sul sedile dell'auto, rimettevano bruscamente in moto l'auto per dileguarsi, investendo i due carabinieri che a seguito della brusca e repentina manovra venivano travolti dalla vettura riportando lesioni personali; non rileva ai fini della competenza del giudice adito, che va individuata sulla base della originaria causa petendi, il fatto che i ricorrenti, accogliendo il suggerimento della compagnia assicuratrice della autovettura, abbiano chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa, ed abbiano chiamato, anche xxxxxx compagnia assicuratrice dell'Amministrazione cui fa capo l'Arma dei carabinieri per gli infortuni sul lavoro, non avendo i ricorrenti prospettato alcuna responsabilità datoriale nè rivolto alcuna domanda contro l'amministrazione di appartenenza per presunta violazione di misure di sicurezza delle loro condizioni di lavoro.

Va quindi regolata la competenza dichiarando la competenza per materia del Giudice di Pace di Venosa.

p.q.m.

La Corte regola la competenza dichiarando competente per materia il Giudice di Pace di Venosa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 10 settembre 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
